



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

DSPS

DIPARTIMENTO DI
SCIENZE POLITICHE
E SOCIALI

REGOLAMENTO SUI CULTORI E LE CULTRICI DELLA MATERIA

Approvato in Consiglio di Dipartimento nella seduta del 20 gennaio 2023.

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di nomina dei Cultori e delle Cultrici della materia, nonché le loro attività.
2. Per Cultore o Cultrice della materia si intende chi, non appartenente al personale universitario docente e ricercatore, abbia acquisito esperienze e competenze qualificate in uno specifico ambito disciplinare.
3. Le attività connesse alla qualifica di Cultore e Cultrice della materia non danno diritto ad alcun compenso, sotto nessuna forma e ad alcun titolo, in quanto svolte esclusivamente su base volontaria, né danno luogo a diritti in ordine all'accesso ad altre funzioni e ad altri ruoli in ambito universitario.

Articolo 2

Requisiti e disposizioni per la proposta di nomina nel ruolo di Cultore e Cultrice della materia

1. Si può proporre per la nomina nel ruolo di Cultore e Cultrice della materia, secondo le modalità indicate al successivo art. 4, chi soddisfi i seguenti requisiti:
 - a) Possesso del titolo di dottore di ricerca o in alternativa di una laurea specialistica o magistrale conseguita almeno un anno prima della richiesta, in ambito disciplinare congruente con gli obiettivi formativi dell'insegnamento.
 - b) Possesso di esperienza di ricerca documentabile e/o attività professionale qualificata.
2. Con riferimento alla nomina nel ruolo di Cultore e Cultrice della materia



dei dottorandi e delle dottorande di ricerca dell'Università di Firenze, trova applicazione il Regolamento per l'accreditamento, l'istituzione e il funzionamento dei corsi di Dottorato di Ricerca dell'Università degli Studi di Firenze, reperibile sul sito dell'Ateneo alla pagina <https://www.unifi.it/vp-385-dottorati-di-ricerca.html>.

3. Fatte salve specifiche esigenze didattiche da motivare, ogni docente non può avvalersi della collaborazione di più di tre Cultori o Cultrici della materia.

Articolo 3

Funzioni

1. In relazione ai titoli, alle esperienze e alle competenze di cui all'art. 2, i Cultori e le Cultrici della materia possono:

- a) Far parte delle commissioni di laurea e, alle condizioni stabilite all'art. 20 del Regolamento didattico di Ateneo, delle commissioni degli esami di profitto.
- b) Collaborare allo svolgimento di esercitazioni, di attività seminariali e di laboratorio, ovvero di altre attività in affiancamento al/alla docente titolare dell'insegnamento.

2. Può fare uso di tale qualifica esclusivamente durante il periodo di attribuzione della stessa da parte del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, e con l'indicazione del settore scientifico disciplinare e dell'insegnamento per i quali è stata conferita.

Articolo 4

Procedura di nomina

1. La proposta di conferimento della qualifica di Cultore o Cultrice della materia è presentata da un/a docente di ruolo del settore scientifico disciplinare nell'ambito del quale chi riveste il ruolo di Cultore o Cultrice della materia svolgerà la propria attività. La proposta di conferimento può altresì essere presentata da un/a docente a riposo dell'Università di Firenze che sia tuttora titolare di un insegnamento. In casi eccezionali, debitamente motivati, come ad esempio l'alto numero di iscrizioni al corso, il consiglio di Dipartimento può prendere in considerazione le proposte formulate da docenti a contratto.



2. La proposta, da redigere secondo il modello allegato, indica l'insegnamento per il quale la nomina è richiesta e il relativo settore scientifico-disciplinare. Tale proposta, pena l'inammissibilità, deve essere corredata da:

a) una dichiarazione di disponibilità, rilasciata dall'interessato/a, nella quale si attesta:

- di possedere i requisiti previsti dall'art. 2 del presente Regolamento;
- di aver preso visione del presente Regolamento e di accettarlo in ogni sua parte e di non avanzare alcuna pretesa di retribuzione per la propria attività, in quanto liberamente svolta e finalizzata esclusivamente all'arricchimento della propria formazione culturale, nonché al proseguimento dell'attività di ricerca;
- di non essere iscritto/a a corsi di laurea dell'Università degli Studi di Firenze;

b) un curriculum vitae dell'interessato/a che specifichi gli studi svolti, le esperienze professionali maturate, le specifiche competenze acquisite, gli eventuali titoli didattici posseduti;

c) l'impegno, in caso di nomina, a stipulare una polizza assicurativa per la copertura di eventuali danni derivanti da infortuni che dovessero occorrergli presso strutture proprie dell'Università di Firenze nell'espletamento delle attività di cui all'art. 3, comma 1 e 2, del presente Regolamento. Tale polizza deve essere rinnovata annualmente sino al permanere della qualifica di Cultore o Cultrice della materia.

L'attribuzione della qualifica di Cultore o Cultrice della materia viene deliberata dal Consiglio di Dipartimento, che la trasmette per opportuna conoscenza alla Scuola di Scienze Politiche e a chi presiede il Corso di laurea o i Corsi di laurea interessati, allegando il curriculum della persona nominata.

Articolo 5

Durata e rinnovo della qualifica

1. L'attribuzione della qualifica di Cultore o Cultrice della materia ha validità triennale, salvo revoca deliberata dal Consiglio di Dipartimento per giustificati motivi. La



durata decorre dal momento della nomina fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello della nomina. In caso di nomina su richiesta da parte di docenti a contratto, l'attribuzione della qualifica di Cultore o Cultrice ha la medesima validità della durata del contratto.

2. In caso di cessazione dal servizio o altra causa di impedimento permanente da parte del/la docente proponente, la qualifica di Cultore o Cultrice della materia viene revocata a decorrere dal 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui avviene la cessazione ovvero la causa di impedimento, salvo richiesta di conferma da parte di un altro o un'altra docente del medesimo settore scientifico disciplinare.

3. L'elenco completo dei Cultori e delle Cultrici della materia è conservato dalla Direzione del Dipartimento, che sovrintende al suo periodico aggiornamento.

Tale elenco contiene le generalità dei Cultori e delle Cultrici della materia, il/la docente proponente, la data di delibera del Consiglio di Dipartimento, il settore scientifico disciplinare e gli insegnamenti per i quali è conferita la qualifica ed è pubblicato sul sito internet del Dipartimento.

4. Le attività istruttorie relative alla nomina, al rinnovo e alla revoca del titolo di Cultore o Cultrice della materia e le decisioni riguardanti la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 2 sono di competenza della Giunta del Dipartimento.

Articolo 6

Norme transitorie e finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal 1° febbraio 2023.
2. Chi è attualmente in possesso del titolo di Cultore o Cultrice della materia può continuare ad avvalersi di tale titolo entro e non oltre il 31 luglio 2023. Entro tale data i/le docenti di riferimento provvedono a inviare alla Direzione del Dipartimento la richiesta di conferma di cui all'art. 5 comma 3.
3. Per quanto non previsto nel presente Regolamento valgono le disposizioni contenute nello Statuto e nel Regolamento didattico di Ateneo.